

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 luglio 2021

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di luglio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **866** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL BONUS PER I GESTORI DI BED & BREAKFAST DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 15/2021. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), la quale prevede, tra l'altro, misure di sostegno a beneficio degli operatori economici valdostani per fronteggiare gli impatti derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in termini di perdite di fatturato e di maggiori costi per la riapertura delle attività;
- b) richiamato il capo II della l.r. 15/2001 e, in particolare, l'articolo 10, il quale:
- b.1) al comma 1, prevede che, per l'anno 2021, ai gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività entro la data del 30 settembre 2019 e che abbiano registrato una riduzione dei ricavi derivanti dall'attività di bed & breakfast almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al valore dei ricavi del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020, sia concesso un contributo una tantum a fondo perduto, a condizione che il richiedente abbia conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di bed & breakfast, non superiore a euro 20.000;
 - b.2) al comma 2, dispone che, per i gestori di bed & breakfast che abbiano presentato la SCIA per l'avvio dell'attività a decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino al 23 marzo 2021, sia concesso un contributo una tantum a fondo perduto, a prescindere dall'eventuale riduzione dei ricavi e a condizione che il richiedente abbia conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di bed & breakfast, non superiore a euro 20.000;
 - b.3) al comma 3, prescrive che i contributi di cui ai commi 1 e 2 siano determinati in un importo fisso, rispettivamente, di euro 2.000 ed euro 1.000 e siano concessi a domanda, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da presentare entro il 30 settembre 2021 in via telematica alla struttura regionale competente in materia di strutture turistico-ricettive. I contributi sono concessi a condizione che non sia stata presentata allo Sportello unico degli enti locali competente per territorio comunicazione di cessazione dell'attività prima del 24 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda;
 - b.4) al comma 4, prevede che i contributi in argomento non siano cumulabili con quelli di cui all'articolo 9;
- c) richiamato, altresì, l'articolo 30 della l.r. 15/2021, il quale prevede che il bonus/contributo di cui all'articolo 10 è concesso ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);
- d) preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura Affari legislativi e aiuti di stato di cui alla nota prot. n. 2305, in data 1° luglio 2021, ai sensi delle procedure approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1843, in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

- e) richiamato, infine, l'articolo 32, comma 3, della l.r. 15/2021, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al Capo II, inclusi quelli di cui all'articolo 10;
- f) ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni applicative per la concessione del bonus/contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 15/2021, per garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande;
- g) viste le disposizioni applicative per la concessione del bonus/contributo per i gestori di bed & breakfast previsto dall'articolo 10 della l.r. 15/2021, come dettagliate nell'allegato alla presente deliberazione;
- h) ritenuto, altresì, di stabilire nel giorno lunedì 19 luglio 2021 la data di avvio dell'operatività della piattaforma relativa alla misura di sostegno in argomento;
- i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- j) considerato che il dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato Beni culturali, turismo, sport e commercio ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- l) su proposta dell'Assessore regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz;
- m) ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione del bonus/contributo a favore dei gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16bis della l.r. 11/1996 previsto dall'articolo 10 della l.r. 15/2021, come dettagliate nell'Allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prenotare, per l'anno 2021, al fine della concessione del bonus/contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 15/2021, la spesa complessiva di euro 200.000,00 (duecentomila,00) sul capitolo U0025665 (Altri trasferimenti correnti una tantum a famiglie titolari di bed & breakfast (emergenza Covid-19) - (avanzo 2020)) del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di stabilire nel giorno lunedì 19 luglio 2021 la data di avvio dell'operatività della piattaforma relativa alla misura di sostegno in argomento;
- 4) di dare atto che i trasferimenti di cui alla presente deliberazione verranno liquidati entro il corrente anno.

§

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 10 (BONUS PER I GESTORI DI BED & BREAKFAST) DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N. 15.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione dei contributi a fondo perduto, una tantum e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previsti dall'articolo 10 (Bonus per i gestori di bed & breakfast) della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), di seguito denominata "Legge", in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ARTICOLO 2 - STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

1. La Struttura regionale competente per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui al precedente articolo 1 è la S.o. Strutture ricettive e commercio dell'Assessorato Beni culturali, turismo, sport e commercio, di seguito denominata Struttura competente.

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DEI CONTRIBUTI, SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI NECESSARI

1. In applicazione degli articoli 18, comma 3bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e 32 della "Legge", i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 32 della "Legge" e al successivo articolo 9 e, in caso di false dichiarazioni, il beneficiario incorre, oltre nella revoca del contributo di cui al successivo articolo 10, anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 11.
2. È concesso, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, della "Legge", un contributo una tantum a fondo perduto di euro 2.000, per ordine cronologico di ricevimento delle domande e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ai gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), che siano in possesso, contestualmente, di tutti i seguenti requisiti:
 - a) aver presentato la SCIA per l'avvio dell'attività entro la data del 30 settembre 2019;
 - b) aver registrato una riduzione dei ricavi derivanti dall'attività di bed & breakfast almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al valore dei ricavi del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020;
 - c) aver conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di

imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di bed & breakfast, non superiore a euro 20.000;

- d) non aver presentato allo Sportello unico degli enti locali competente per territorio comunicazione di cessazione dell'attività prima del 24 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda di contributo ai sensi del successivo articolo 4.
3. È concesso, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, della "Legge", un contributo una tantum a fondo perduto di euro 1.000, per ordine cronologico di ricevimento delle domande e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ai gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16bis della l.r. 11/1996 che siano in possesso, contestualmente, di tutti i seguenti requisiti:
- a) aver presentato la SCIA per l'avvio dell'attività a decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino al 23 marzo 2021;
 - b) aver conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di bed & breakfast, non superiore a euro 20.000;
 - c) non aver presentato allo Sportello unico degli enti locali competente per territorio comunicazione di cessazione dell'attività prima del 24 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda di contributo ai sensi del successivo articolo 4.
4. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i contributi, in quanto destinati a soggetti esercenti attività d'impresa, ancorchè occasionale o saltuaria, non concorrono a tassazione e non sono, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo a fondo perduto deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
3. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della tabella di cui all'allegato B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (cfr. Risposta a interpello Agenzia delle entrate n. 37 dell'11 gennaio 2021, che qualifica in termine di sussidi i contributi destinati a soggetti danneggiati a seguito dell'epidemia da COVID-19).
4. L'invio della domanda deve essere effettuato a partire dalle ore 14.00 del 19 luglio 2021 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23.59 del 30 settembre 2021. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente o il delegato riceve dal sistema la conferma della consegna.
5. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda prima dell'adozione del

provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal precedente comma 4, una nuova istanza. L'ultima domanda trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

6. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del delegante medesimo. La delega, sottoscritta dal beneficiario delegante in data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura competente.

ARTICOLO 5 – ATTESTAZIONI E IMPEGNI

1. Nella domanda, il richiedente o suo delegato è tenuto ad attestare, tra l'altro, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della "Legge":
- a) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare gestore del bed & breakfast, e il codice fiscale/partita IVA;
 - b) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
 - c) la data di presentazione della SCIA per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 16quater della l.r. 11/1996;
 - d) limitatamente al contributo di cui al precedente articolo 3, comma 2, di aver registrato una riduzione dei ricavi derivanti dall'attività di bed & breakfast almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al valore dei ricavi del medesimo periodo degli anni 2019 e 2020;
 - e) di aver conseguito un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali relativo al periodo di imposta 2020, esclusi i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di bed & breakfast, non superiore a euro 20.000;
 - f) l'ammontare dei redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di bed & breakfast nell'anno 2020;
 - g) di non aver presentato allo Sportello unico degli enti locali competente per territorio comunicazione di cessazione dell'attività prima del 24 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - h) nel caso di soggetto beneficiario titolare di partita IVA costituito in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
 - i) nel caso di soggetto beneficiario titolare di partita IVA, di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
 - j) in caso di micro e piccola impresa, così come definita nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a

procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in i);

- k) che il conto corrente, bancario o postale, utilizzato - anche in via non esclusiva - per l'accreditamento del contributo concesso è intestato o cointestato al soggetto beneficiario;
- l) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
- m) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
- n) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta, ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, oltre alla revoca del contributo erogato, anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca, salvo che si tratti di interventi economici in favore dei minori e di situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
- o) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, il nome e cognome/la ditta/ragione sociale/denominazione sociale del soggetto titolare del bed & breakfast, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- p) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta di contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
- q) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

2. La domanda deve contenere l'impegno da parte del soggetto beneficiario a fornire, a richiesta della Struttura competente, ogni documentazione e informazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, sulla quantificazione dei ricavi e redditi derivanti dall'attività di bed & breakfast e del reddito di riferimento per agevolazioni fiscali.

ARTICOLO 6 - PROCEDIMENTO

1. Il dirigente della Struttura competente di cui al precedente articolo 2 è responsabile del procedimento afferente alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di ricevimento a sistema della relativa domanda. La Struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, quanto agli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.

3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura regionale competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il dirigente della Struttura competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.
5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla "Legge" e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
6. La revoca del contributo è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura competente secondo quanto stabilito dal successivo articolo 10.

ARTICOLO 7 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per l'aiuto di cui all'articolo 10 della "Legge" è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la regolarità e la completezza della domanda sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato.
3. L'erogazione del contributo è effettuata ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura competente.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. L'aiuto di cui all'articolo 10 della "Legge" può essere cumulato con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
2. In particolare, l'aiuto può essere cumulato con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell'importo di euro 1.800.000, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell'articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.
3. L'aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.

4. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 10 della "Legge" (Bonus per i gestori bed & breakfast) non è cumulabile con il contributo previsto dalla medesima legge all'articolo 9 (Bonus ai titolari di partita IVA). Ne consegue che i beneficiari in possesso dei requisiti per accedere alternativamente ai benefici di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 15/2021 potranno accedere, a propria scelta, alternativamente all'una o all'altra misura di sostegno, ma non potranno presentare domanda per entrambi i contributi.
5. Nel caso di gestione da parte del medesimo soggetto di più di un'attività di bed & breakfast, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi dell'articolo 10 della "Legge".

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento e comunque entro 18 mesi dalla data di erogazione del contributo, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla "Legge" e dalle presenti disposizioni, e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati, degli impegni e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per l'ottenimento del contributo, successivamente all'erogazione del medesimo, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura competente è autorizzata a richiedere al soggetto beneficiario, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora, dai controlli effettuati successivamente alla sua erogazione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal soggetto beneficiario ai fini della sua concessione;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 5, comma 2;
 - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta

restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al precedente articolo 9, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il soggetto beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
 - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 12 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Ai fini di cui all'articolo 10 della "Legge", i soggetti beneficiari che non svolgano attività d'impresa sono soggetti agli stessi vincoli previsti dalle disposizioni europee in materia di aiuto di Stato applicate al Capo II della "Legge".
2. L'aiuto disciplinato dall'articolo 10 della "Legge" è concesso ai sensi della sezione 3.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).
3. L'aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico¹, al lordo di oneri e imposte. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale, si tiene conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti devono segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata.

¹Vedi FAQ al seguente indirizzo:

https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento UE 2016/679 - è individuata nell'articolo 10 della "Legge", che ha previsto un bonus/contributo a fondo perduto a favore dei gestori di bed & breakfast di cui all'articolo 16bis della l.r. 11/1996. L'articolo 31 della "Legge" attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la Struttura competente. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi del precedente articolo 4, per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del bonus/contributo. I dati personali oggetto di trattamento, raccolti, nel caso di imprese, dai dati del registro imprese detenuto dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales o, nel caso degli altri operatori economici, dalla piattaforma regionale V.I.T. (Veicolazione informazioni turistiche), sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - i dati relativi alla SCIA presentata per l'avvio dell'attività;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del bonus/contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il bonus/contributo a fondo perduto.